



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

REGOLAMENTO
sulle MODALITA' di ISTITUZIONE e TENUTA dell'ELENCO degli AVVOCATI ABILITATI ALLA
COORDINAZIONE GENITORIALE

(Testo approvato dall'assemblea U.L.O.F. il 13.07.2024 e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia il 15.10.2024)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia delibera l'istituzione dell'**Elenco degli avvocati abilitati alla coordinazione genitoriale** (di seguito anche **Elenco co.ge.**) e, ai fini della tenuta del predetto Elenco, prevede quanto segue.

art. 1 - ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA COORDINAZIONE GENITORIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE

E' istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia l'Elenco degli avvocati che hanno conseguito idonea formazione alla coordinazione genitoriale.

La coordinazione genitoriale è un metodo a.d.r. di risoluzione delle controversie familiari caratterizzate da alta conflittualità, conseguenti alla cessazione del rapporto di coppia tra i genitori, che ha quale obiettivo la salvaguardia dei bisogni e degli interessi dei figli minori; viene proposta quando la conflittualità tra i genitori può costituire un rischio per il benessere dei figli e per il loro sviluppo evolutivo.

art. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

La tenuta dell'Elenco spetta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che potrà delegare alla funzione la Commissione di cui al successivo art. 3.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha l'incarico di:

- deliberare circa l'inserimento nell'Elenco co.ge. dei professionisti in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 5, previo parere della Commissione per la tenuta dell'Elenco co.ge. di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- predisporre indicazioni scritte circa le corrette modalità di svolgimento dell'incarico e, se ritenuto opportuno, un tariffario dei compensi, destinati ai professionisti iscritti all'Elenco co.ge.;
- trasmettere periodicamente al Presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia e al Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia l'Elenco degli avvocati che hanno conseguito idonea formazione alla coordinazione genitoriale;
- realizzare, in collaborazione con l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, un corso di formazione per avvocati finalizzato a fornire una specifica preparazione per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore genitoriale secondo i requisiti indicati da AFCC.

art. 3 - COMPITI DELLA COMMISSIONE PER LA TENUTA DELL'ELENCO CO.GE.

E' istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia la Commissione per la tenuta dell'Elenco co.ge. Fanno parte della Commissione almeno tre consiglieri dell'Ordine in carica ovvero almeno tre avvocati designati dal Consiglio.

La commissione è tenuta a:

- esaminare le richieste di iscrizione all'Elenco co.ge. sulla base dei requisiti previsti nel successivo art. 5;



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

- vigilare sul rispetto delle obbligazioni professionali, di competenza e deontologiche che devono essere assolte dagli iscritti all'Elenco durante tutto il periodo di iscrizione nell'Elenco co.ge.;
- fornire al Consiglio dell'Ordine parere positivo o negativo circa l'inserimento nell'Elenco co.ge. dell'avvocato che ne abbia fatto richiesta;
- effettuare valutazioni "a campione" in relazione al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 5 e di adeguati livelli di competenza nonché circa la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- proporre al Presidente dell'Ordine la cancellazione dall'Elenco co.ge. del professionista che non abbia mantenuto i requisiti iniziali ovvero abbia posto in essere una grave violazione delle obbligazioni professionali, di competenza e deontologiche che sono richieste agli iscritti al predetto Elenco.

art. 4 - COMPITI DEL COORDINATORE GENITORIALE ISCRITTO ALL'ELENCO CO.GE.

Il coordinatore genitoriale è un professionista specificamente formato che interviene per prevenire i rischi per i figli conseguenti all'esposizione all'alto conflitto genitoriale, per facilitare la comunicazione e la negoziazione tra i genitori e l'adozione di decisioni tempestive, per formulare e/o dare attuazione al piano genitoriale, per proteggere e preservare una relazione genitore-bambino sicura e significativa.

Il coordinatore genitoriale non è un mediatore familiare: il suo ruolo è orientato a supportare i genitori nell'assunzione di decisioni tempestive ed adeguate nell'interesse dei loro figli e a facilitare la comunicazione ed il passaggio di informazioni tra loro.

In particolare il coordinatore genitoriale assiste i genitori nel dare attuazione alle decisioni già assunte con accordo fra i genitori o con statuizioni dell'autorità giudiziaria, garantendo il rispetto del calendario delle frequentazioni dei figli con il genitore non collocatario (anche proponendo modifiche al calendario se rese necessarie da sopraggiunte necessità dei figli o dei genitori), per sperimentare modalità più proficue degli incontri con i figli, per coordinare l'intervento degli eventuali servizi o professionisti coinvolti nel sostegno al progetto genitoriale (es. assistenti sociali, psicologi, insegnanti, medici, educatori, ecc.) ovvero di persone significative per i minori.

Il coordinatore genitoriale presta la propria attività professionale in posizione di imparzialità, indipendenza e neutralità per aiutare i genitori a realizzare un progetto di genitorialità condivisa con specifica possibilità di proporre raccomandazioni e/o suggerimenti per quanto riguarda le scelte relative alla salute, all'educazione, alla formazione ed educazione dei figli ovvero per le decisioni che attengono alla quotidianità dei minori; promuove occasioni di sostegno alla genitorialità, favorendo la possibilità che i genitori trasformino il loro rapporto in senso collaborativo ed utile alla crescita dei loro figli.

Il coordinatore genitoriale interviene solo dietro consenso e mandato congiunto dei genitori, eventualmente a fronte di incarico dell'A.G. ai sensi dell'art. 473-bis.26 c.p.c.

Il coordinatore genitoriale iscritto all'Elenco co.ge. si impegna a svolgere l'incarico nel rispetto delle Linee Guida AFCC (Allegato A) e delle norme deontologiche forensi, con particolare riferimento ai doveri di competenza, diligenza, aggiornamento professionale e formazione continua. Il coordinatore genitoriale iscritto all'Elenco co.ge. si impegna altresì ad attenersi alle indicazioni che verranno fornite dal COA anche in relazione ad un eventuale tariffario dei compensi.



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

art. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'iscrizione nell'Elenco co.ge. è riservata agli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- b) assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate negli ultimi 5 anni, assenza di sanzioni amministrative e/o di provvedimenti di sospensione e/o interdizione dall'esercizio della professione per qualsiasi altro motivo;
- c) corretto adempimento degli obblighi formativi;
- d) specifica esperienza professionale nei settori del diritto di famiglia e del diritto minorile comprovata da relazione scritta;
- e) attestazione di frequenza di un corso di formazione alla coordinazione genitoriale conforme agli standard di AFCC - Association of Family and Conciliation Court.

L'iscrizione è in ogni caso subordinata al parere della Commissione di cui al precedente art. 3 che valuterà la maturata esperienza professionale nei settori del diritto di famiglia e del diritto minorile come descritta nella relazione di cui al precedente punto d).

Art. 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Elenco deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo segreteria@brescia.pecavvocati.it utilizzando il MODULO (Allegato B) che riporta:

- l'anagrafica completa del richiedente con indicazione dell'indirizzo di studio, del recapito telefonico e di posta elettronica e dell'indirizzo PEC;
- l'impegno al rispetto dei doveri deontologici di competenza, di diligenza, di aggiornamento professionale e di formazione continua con particolare riferimento al metodo della coordinazione genitoriale;
- l'autocertificazione attestante l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti, l'assenza di sanzioni amministrative e/o di provvedimenti di sospensione e/o interdizione dall'esercizio della professione per qualsiasi altro motivo, il corretto adempimento degli obblighi formativi;
- la frequenza di un corso di formazione alla coordinazione genitoriale che, secondo gli Standard di AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, abbia trattato i seguenti argomenti: ruolo e funzioni del co.ge., fasi del procedimento di co.ge., definizione di alto conflitto, dinamiche familiari e relazionali nelle vicende separative, gestione dei conflitti, lavoro di rete, violenza domestica o di genere, nozioni di psicologia dell'età evolutiva, di pedagogia, di psicopatologia e di interculturalità.

Al predetto modulo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- **attestato di frequenza di un corso di formazione alla coordinazione genitoriale** in linea con gli Standard di AFCC ed il programma dettagliato del corso;
- **relazione circa l'esperienza professionale maturata nei settori del diritto di famiglia e del diritto minorile** (la relazione non dovrà essere superiore a 4.000 caratteri spazi esclusi).

Le domande di iscrizione nell'Elenco co.ge. dovranno pervenire alla Segreteria del COA dal 15. novembre al 31 dicembre 2024; per gli anni successivi le domande di iscrizione dovranno essere presentate dall'interessato/a nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno inviando a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@brescia.pecavvocati.it il MODULO (Allegato B) corredato della documentazione indicata nel presente articolo.



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

art. 7 - PERMANENZA NELL'ELENCO E OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO

Ai fini della permanenza nell'Elenco co.ge. l'avvocato iscritto deve mantenere i requisiti di cui al precedente art. 5 ed adeguati livelli di competenza attraverso la frequenza, nei due anni precedenti, di corsi/eventi formativi o di aggiornamento in almeno una delle seguenti materie: diritto di famiglia, diritto minorile, mediazione, persone e famiglia, oltre ad eventi formativi aventi ad oggetto temi specifici della coordinazione genitoriale.

L'avvocato iscritto all'Elenco co.ge. deve, ogni due anni dalla data di iscrizione, provvedere a trasmettere alla Segreteria del COA, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@brescia.pecavvocati.it, la richiesta di permanenza nel predetto Elenco utilizzando il MODULO (Allegato C); la richiesta di permanenza deve essere inviata nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre, unitamente ad almeno un attestato di frequenza/partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento nelle materie di cui sopra (diritto di famiglia, diritto minorile, mediazione, persone e famiglia) e ad almeno un evento formativo in materia di coordinazione genitoriale.

Il mancato invio della richiesta di permanenza nel periodo sopra indicato equivale a richiesta di cancellazione dall'Elenco co.ge.

Il venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei requisiti di cui al precedente art. 5 e/o la mancata partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento e/o la mancata disponibilità a sottoporsi alla valutazione da parte della Commissione di cui al precedente art. 3, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'Elenco co.ge.

art. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'Elenco co.ge. dell'avvocato iscritto viene disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati:

- se per l'iscritto vengono meno per qualsiasi motivo i requisiti di cui al precedente art. 5;
- se l'iscritto non ha assolto agli obblighi di aggiornamento professionale;
- se l'iscritto non provvede ad inviare la richiesta di permanenza, corredata degli attestati di cui al precedente art. 7;
- se l'iscritto non si rende disponibile alla valutazione di cui al precedente art. 3 circa il rispetto del dovere di competenza e la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, ovvero in caso di mancato superamento della valutazione stessa;
- in un qualsiasi tempo, su richiesta di chiunque vi abbia interesse ovvero su proposta del COA o della Commissione di cui al precedente art. 3, se l'iscritto ha posto in essere una grave violazione delle obbligazioni professionali, di competenza o deontologiche.

La cancellazione dovrà essere deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, previa contestazione dell'addebito, sentito l'interessato.

La cancellazione produrrà effetti dal giorno successivo a quello della comunicazione della relativa delibera.

Allegati:

- A) traduzione Linee Guida AFCC
- B) modulo richiesta iscrizione
- C) modulo richiesta permanenza